

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, dal Dott. Roberto Proietti, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 giugno 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(260) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO ALTIERI (all'epoca dei fatti Amministratore di fatto della Soc. SSD Fortis Trani Srl), ANTONIO FLORA (già Amministratore della Soc. SSD Fortis Trani Srl), PASQUALE ABRUZZESE (Presidente della Soc. SSD Fortis Trani Srl) E DELLA SOCIETA' SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 5450/587pf11-12/AM/ma del 7.3.2013).

L'art. 94 ter comma 2 NOIF prevede che gli accordi economici sottoscritti da calciatori e calciatrici tesserati con società partecipanti a campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti (comma 1 stesso articolo) devono essere depositati a cura della società presso il Comitato e le Divisioni di competenza entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda – aggiunge la norma – il deposito può essere effettuato dal calciatore stesso entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo.

Nel caso che qui interessa, la Procura Federale, attivata da una nota datata 30 settembre 2011 e sottoscritta dai calciatori Cilli Daniele, Divincenzo Damiano, Lorito Savino e Rizzi Ruggiero, in forza alla Società SSD Fortis Trani Srl partecipante al Campionato Interregionale, con la quale si denunciava che detta Società non aveva depositato gli accordi economici di rispettiva competenza dei calciatori, che si erano accorti di ciò in quanto la Società si era rifiutata di erogare i rimborsi spese che erano stati pattuiti ed inseriti in ogni singolo accordo, con conseguente impossibilità di adire la Commissione Accordi Economici a causa della mancanza dei suddetti depositi, esperite le consequenziali indagini ed accertati i fatti, con atto datato 7 marzo 2013 deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Alberto Altieri, amministratore di fatto della Società SSD Fortis Trani srl, il sig. Antonio Flora, già amministratore della stessa Società, il sig. Pasquale Abruzzese presidente della Società, nonché la stessa Società SSD Fortis Trani Srl, per rispondere della violazione il primo degli artt. 94 ter e 37 commi 1 NOIF, il secondo degli artt. 94 ter NOIF e 1 comma 3 CGS, il terzo dell'art. 1 comma 3 CGS, la Società ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per responsabilità diretta ed oggettiva per quanto addebitato ai predetti.

Il deferimento del sig. Abruzzese Pasquale era determinato per non aver egli risposto al pari del sig. Antonio Flora, alla convocazione della Procura Federale senza addurre validi motivi d'impedimento; il deferimento del sig. Altieri Alberto era motivato anche per non aver comunicato alla Lega di appartenenza la sua qualifica di socio unico ed amministratore unico della Società.

All'inizio della riunione odierna il sig. Pasquale Abruzzese e la Soc. SSD Fortis Trani Srl tramite il proprio difensore di fiducia, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Pasquale Abruzzese e la Soc. SSD Fortis Trani Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pasquale Abruzzese sanzione della inibizione per giorni sessanta, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni quaranta; pena base per la Società SSD Fortis Trani Srl sanzione dell'ammenda di € 2.100,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 1.400,00;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Detto procedimento è proseguito nei confronti degli sigg. Alberto Altieri e Antonio Flora, i quali non hanno contro dedotto, né sono comparsi.

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti sanzioni: inibizione per il sig. Altieri Alberto per mesi tre, inibizione per il sig. Flora Antonio di mesi due.

La Commissione osserva quanto segue.

Occorre esaminare il deferimento del sig. Altieri Alberto, la cui incolpazione implica anche la violazione anche dell'art. 37, comma 1 NOIF, afferente l'obbligo delle Società di comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi, entro venti giorni dal verificarsi della nomina dei predetti.

Nel caso in esame è risultato, attraverso la visura della Società SSD Fortis Trani Srl presso la Camera di Commercio di Bari, che l'Altieri aveva ricoperto la carica di amministratore unico della Società nel periodo 7 dicembre 2010 – 17 luglio 2011, ma che tale carica, per stessa ammissione dell'Altieri, non era stata mai comunicata alla Lega di appartenenza, sicché l'incolpazione di che trattasi ha avuto il pieno riscontro probatorio e va sanzionata di conseguenza.

L'Altieri, inoltre, all'epoca dei fatti Presidente ed amministratore unico della Società, ha altresì ammesso il mancato deposito presso la Lega degli accordi economici dei calciatori, asserendo di aver comunque puntualmente onorato l'obbligo di corrispondere loro i rimborsi pattuiti, senza sapersi tuttavia spiegare la ragione di tale mancato deposito; con il che la circostanza posta a base del deferimento può definirsi acclarata e suscettibile di sanzione.

Risulta infine dagli atti di indagine che Flora Antonio, già Presidente della Società, per quanto convocato dalla Procura Federale per essere sentito come persona informata dei fatti, non ha risposto alla convocazione, incorrendo nella violazione dell'art. 1 comma 3 CGS.

Al Flora va peraltro imputata anche la violazione dell'art. 94 ter NOIF per aver egli ricoperto nella stagione sportiva 2010/2011, interessata dai fatti, la carica di Presidente della Società SSD Fortis Trani Srl.

Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono congrue e vanno applicate come da seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Pasquale Abruzzese, inibizione di giorni 40 (quaranta);
- SSD Fortis Trani Srl, ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00).

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: inibizione a carico di Altieri Alberto di mesi 3 (tre); inibizione a carico di Flora Antonio di mesi 2 (due).

(267) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MARONGIU (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Zagarolo), ENRICO FOLGORI (all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Zagarolo) E DELLA SOCIETA' USD ZAGAROLO (nota n. 5666/136pf12-13/AM/ma del 14.3.2013).

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 5666/136 del 14 marzo 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione i presidenti e legali rappresentanti, pro tempore, della società USD Zagarolo, Marongiu Davide e Folgori Enrico, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, comma 9, del C.G.S., per non avere il primo provvedimento, entro il termine di giorni trenta, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 23.06.2012, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società e l'allenatore Maurizio Raggi, e per avere il secondo omissso di corrispondere al medesimo allenatore alle scadenze previste le somme stabilite nel contratto.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la società USD Zagarolo.

In via preliminare, va precisato che detta società all'atto dell'iscrizione al campionato di Serie D per l'anno 2011-2012 ha comunicato che nella riunione del Consiglio Direttivo del 7 luglio 2011 sono state attribuite le cariche di presidente a Folgori Enrico, di vice presidenti a Marchetti Walter e De Sanctis Marco, di segretario a Negri Domenico, di cassiere a Fabbri Roberto. Il 23 gennaio 2012 il sig. Folgori Enrico ha comunicato però le proprie dimissioni. La società ha quindi comunicato che nella riunione del Consiglio Direttivo del 6 febbraio 2012 sono state assegnate le cariche di presidente al sig. Marongiu Davide, di vice presidente al sig. Panzironi Maurizio, mentre la carica di segretario è rimasta invariata.

Nel merito, va osservato che l'allenatore Raggi Maurizio aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale in data 29 febbraio 2012 per ottenere il pagamento di una parte del

compenso a lui dovuto come allenatore dalla USD Zagarolo sulla base del contratto stipulato il 30 settembre 2011.

Il Collegio Arbitrale aveva accolto il ricorso e, rilevato che la controparte non aveva presentato alcuna memoria difensiva, aveva accertato il credito del ricorrente nella misura di 3.451,82 euro, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

La decisione del Collegio Arbitrale, emessa il 23.6.2012, risulta formalmente notificata alla società USD Zagarolo in data 12 luglio 2012 con raccomandata non ritirata entro il periodo di giacenza prescritta. La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nel termine di trenta giorni previsto dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, *pro tempore*, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S..

Nessuno dei due presidenti succedutisi nel tempo né la società sopraindicata hanno inviato note difensive.

Fissata la riunione dinnanzi a questa Commissione per la data odierna del 20 giugno 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione nei confronti di Marongiu Davide e di mesi quattro di inibizione per Folgori Enrico e della penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva e dell'ammenda di € 1.000,00 nei confronti della società.

Nessuno è presente per le parti deferite.

Ciò premesso, questa Commissione rileva innanzitutto che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato pagamento nei termini normativamente fissati. Risulta, invero, accertato che la società USD Zagarolo non ha corrisposto all'allenatore Raggi Maurizio sia gli emolumenti mensili convenuti nel contratto sia quanto stabilito dal Collegio Arbitrale e che, informata del lodo arbitrale, non ha inoltre rispettato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 ter delle N.O.I.F.. Tale inadempimento costituisce la violazione disciplinare contestata.

D'altra parte, né i due presidenti succedutisi nel tempo, Folgori Enrico e Marongiu Davide, né la società USD Zagarolo hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli dell'inadempimento che è tuttora esistente.

Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile ai due Presidenti *pro tempore* della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- a Folgori Enrico l'inibizione per mesi 2 (due);
- a Marongiu Davide l'inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società USD Zagarolo la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

(286) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TUBITO (già Presidente della Soc. Pol. Salandra e Consigliere del CR Basilicata) E DELLA SOCIETA' POL. SALANDRA (nota n. 6090/496pf12-13/AM/ma del 28.3.2013).

Il Presidente del Comitato Regionale Basilicata, con nota 6 ottobre 2012, segnalava alla Procura Federale che nelle stagioni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 il sig. Gianfranco Tubito aveva rivestito contemporaneamente l'incarico di Consigliere del suddetto Comitato e di Presidente della affiliata Società Pol. Salandra.

La Procura Federale, assunte le necessarie iniziative d'indagine ed acquisita la prova documentale che il sig. Gianfranco Tubito nel tempo indicato aveva in effetti rivestito il suddetto doppio incarico, con atto datato 28 marzo 2013 ha deferito a questa Commissione il sig. Gianfranco Tubito e la Società Pol. Salandra per violazione quanto al primo dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 49 comma 1 lettera A del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

La riunione, in origine fissata alle ore 15.00 del 16 maggio 2013, è stata differita alla data odierna in accoglimento dell'istanza di rinvio tempestivamente formulata dal Tubito.

All'inizio della riunione odierna il sig. Tubito in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Pol. Salandra, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Gianfranco Tubito in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Pol. Salandra, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Gianfranco Tubito sanzione della inibizione per mesi nove, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni centottanta; pena base per la Società Pol. Salandra, sanzione dell'ammenda di 750,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 500,00;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Gianfranco Tubito inibizione per giorni 180 (centottanta);*
- Società Pol. Salandra ammenda di € 500,00 (cinquecento/00)*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(331) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6787/158pf12-13/MS/vdb del 24.4.2013).

La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 6787/158 del 24 aprile 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il presidente e legale rappresentante, pro tempore, della società "S.S. Lazio Calcio Femminile", Cortani Elisabetta, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed all'art. 8, commi 9 e 15, del C.G.S., per non avere ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 12 maggio 2012, emesso all' esito del contenzioso fra la predetta società e l'allenatore Piras Roberto.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la società "S.S. Lazio Calcio Femminile".

In via preliminare, va precisato che detta società all'atto dell' iscrizione ai campionati nazionali di Serie A-Divisione Calcio Femminile per le stagioni sportive 2011-2012 e 2012/2013 ha comunicato che la carica di presidente è ricoperta da Cortani Elisabetta, quelle di vice presidente e cassiere da Fabio Di Marziantonio, e quella di segretario da Maurizio Cortani.

Nel merito, va osservato che l'allenatore Piras Roberto aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale in data 11 gennaio 2012 per il pagamento di quanto dovutogli come allenatore della "S.S. Lazio Calcio Femminile" per la stagione sportiva 2010/2011.

Il Collegio Arbitrale aveva accolto il ricorso e, rilevato che la controparte non aveva presentato alcuna memoria difensiva, aveva accertato il credito del ricorrente nella misura di 8.721,00 euro, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

La decisione, immediatamente esecutiva, risulta formalmente notificata alla società in data 21 maggio 2012. La società però non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, *pro tempore*, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S..

Né il presidente Cortani Elisabetta né la società sopraindicata hanno inviato note difensive.

Fissata l'udienza dinnanzi a questa Commissione per la data odierna del 20 giugno 2013, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione nei confronti di Cortani Elisabetta e della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella s.s. 2013/2014 e dell'ammenda di € 4.000,00 nei confronti della società.

Si è presentata l'incolpata assistita dal proprio difensore di fiducia eccependo la prescrizione del deferimento rispetto alla data della commissione del fatto chiedendo l'irrogazione di una sanzione minima. La Sig.ra Cortani ha anche chiesto di produrre copia di una lettera della LND Divisione Calcio Femminile datata 16.7.2012 da cui risultava il pagamento effettuato al sig. Piras, ma sull'opposizione della P.F.. La Commissione ha rigettato tale produzione perché tardiva rispetto al termine assegnato con l'avviso di convocazione.

Ciò premesso, questa Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale per il mancato pagamento nei termini normativamente fissati. Risulta, invero, accertato che la società "S.S. Lazio Calcio Femminile" non ha corrisposto all'allenatore Piras Roberto

quanto stabilito dal Collegio Arbitrale e che, informata del lodo arbitrale, non ha rispettato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 ter delle N.O.I.F.. Tale inadempimento costituisce la violazione disciplinare contestata.

Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente *pro tempore* della società e la società stessa a titolo di responsabilità diretta. Tuttavia si ritiene di non applicare alla Società la sanzione dell'ammenda, tenuto conto della condotta adottata nel presente procedimento.

Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dai deferiti, la Commissione rileva che l'infrazione disciplinare contestata risale alla stagione sportiva 2011/2012 e che per tale ragione alla data odierna, tenuto anche conto dell'interruzione derivante dall'apertura di una inchiesta da parte della Procura Federale, non è maturato alcun termine di prescrizione delle anzidette infrazioni disciplinari, a norma dell'articolo 25 n. 1 CGS.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- a Cortani Elisabetta l'inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società SS Lazio Calcio Femminile la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

(350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELIANE DALLA VILLA (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. FC Real Statte) E DELLA SOCIETA' ASD PORTOS C/5 FEMMINILE (nota n. 7165/1090pf11-12/AM/ma del 9.5.2013).

La Commissione disciplinare nazionale

visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 9.5.2013 nei confronti di:

1. Eliane DALLA VILLA, calciatrice attualmente tesserata per la società F.C. Real Statte;
2. la società A.S.D. PORTOS C5 FEMMINILE

per rispondere:

- 1) la calciatrice Eliane Dalla Villa delle violazioni di cui:
 - agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di dichiarare di essere stata tesserata per Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2010/2011 per la società ASD Portos C5 Femminile;
 - all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al deposito dell'obbligatorio accordo economico da stipulare con la società ASD Portos C5 Femminile in ordine alla stagione sportiva 2010/2011;
 - dell'art. 1, comma 3, del C.G.S., per non essersi presentata alla audizione programmata dal rappresentante della Procura Federale in data 12.10.2012 il tutto come descritto nella parte motivata;

2) la società ASD Portos C5 Femminile della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al deposito dell'obbligatorio accordo economico da stipulare con la calciatrice Eliane Dalla Villa in ordine alla stagione sportiva 2010/2011, nonché a titolo di responsabilità oggettiva

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per i comportamenti ascritti alla calciatrice Eliane Dalla Villa per essa tesserata all'epoca dei fatti, il tutto così come descritto nella parte motiva.

All'inizio della riunione odierna i deferiti in proprio e tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Sig.ra Eliane Dalla Villa di persona e la Soc. ASD Portos C5 Femminile tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Eliane Dalla Villa, sanzione della squalifica per giorni 157 (centocinquantesette), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 105 (centocinque); pena base per la Società ASD Portos C5 Femminile, sanzione dell'ammenda di € 1.800,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.200,00;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Eliane Dalla Villa, giorni 105 (centocinque) di squalifica;*
- ASD Portos C5 Femminile, ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00).*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(351) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENATO TRAVERSO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. USD Novese Srl), EMANUELA GIACOMELLO (all'epoca dei fatti dirigente della Soc. USD Novese Srl con delega di rappresentanza), MARCO DINO TAVERNA (all'epoca dei fatti dirigente della Soc. USD Novese Srl con delega di rappresentanza) E DELLA SOCIETA' USD NOVESE Srl (nota n. 7189/566pf12-13/AM/ma del 10.5.2013).

La Commissione disciplinare nazionale

visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 10.5.2013 nei confronti di:

il signor Renato Traverso, all'epoca dei fatti Presidente della Società U.S.D. Novese Srl;

la signora Emanuela Giacomello, all'epoca dei fatti Dirigente della Società U.S.D.

Novese Srl con delega di rappresentanza;

il signor Marco Dino Taverna, all'epoca dei fatti Dirigente della Società U.S.D. Novese Srl con delega di rappresentanza;
la Società U.S.D. Novese Srl,
per rispondere:

Traverso Renato, Giacomello Emanuela e Taverna Marco Dino, della violazione dell'articolo 1, comma 1, C.G.S., concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, per essere venuti meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità ed in particolare per avere posto in essere una condotta diretta a far rendere ai calciatori Ruvio Alessandro e Di Giuseppe Piercarlo, di fronte agli organi inquirenti della Procura Federale nell'ambito delle indagini di un procedimento disciplinare, una dichiarazione di comodo e comunque non veritiera;

la società U.S.D. Novese Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente ed ai suoi Dirigenti con delega di rappresentanza.

All'inizio della riunione odierna i sigg.ri Emanuela Giacomello, Renato Traverso, Marco Dino Taverna e la Soc. USD Novese Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Emanuela Giacomello, Renato Traverso, Marco Dino Taverna e la Soc. USD Novese Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Emanuela Giacomello, sanzione della inibizione per giorni 225, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 150; pena base per il Sig. Renato Traverso, sanzione della inibizione per giorni 120, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 80; pena base per il Sig. Marco Dino Taverna, sanzione della inibizione per giorni 90, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 60; pena base per la Società USD Novese Srl, sanzione dell'ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

-Emanuela Giacomello, inibizione per giorni 150 (centocinquanta);

-Renato Traverso, inibizione per giorni 80 (ottanta);

-Marco Dino Taverna, inibizione per giorni 60 (sessanta);

Società USD Novese Srl, ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(353) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ABRUZZESE (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Fortis Trani Srl), PAOLO ABRUZZESE (all'epoca dei fatti Consigliere con delega di eventuale rappresentanza della Soc. SSD Fortis Trani Srl), GIOVANNI BATTISTA DE TOMA (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. SSD Fortis Trani Srl, attualmente tesserato in prestito per la Soc. ASD Pro Italia Galatina) E DELLA SOCIETA' SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 5450/587pf11-12/AM/ma del 7.3.2013).

L'art. 94 ter comma 2 NOIF prevede che gli accordi economici sottoscritti da calciatori e calciatrici tesserati con società partecipanti a campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti (comma 1 stesso articolo) devono essere depositati a cura della società presso il Comitato e le Divisioni di competenza entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda – aggiunge la norma – il deposito può essere effettuato dal calciatore stesso entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo.

Nel caso che qui interessa, la Procura Federale, attivata da una nota datata 30 settembre 2011 e sottoscritta dai calciatori Cilli Daniele, Divincenzo Damiano, Lorito Savino e Rizzi Ruggiero, in forza alla Società SSD Fortis Trani srl partecipante al Campionato Interregionale, con la quale si denunciava che detta Società non aveva depositato gli accordi economici di rispettiva competenza dei calciatori, che si erano accorti di ciò in quanto la Società si era rifiutata di erogare i rimborsi spese che erano stati pattuiti ed inseriti in ogni singolo accordo, con conseguente impossibilità di adire la Commissione Accordi Economici a causa della mancanza dei suddetti depositi, esperite le consequenziali indagini ed accertati i fatti, con atto datato 7 marzo 2013 deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Alberto Altieri, amministratore di fatto della Società SSD Fortis Trani srl, il sig. Antonio Flora, già amministratore della stessa Società, il sig. Pasquale Abruzzese presidente della Società, nonché la stessa Società SSD Fortis Trani srl, per rispondere della violazione il primo degli artt. 94 ter e 37 commi 1 NOIF, il secondo degli artt. 94 ter NOIF e 1 comma 3 CGS, il terzo dell'art. 1 comma 3 CGS, la Società ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per responsabilità diretta ed oggettiva per quanto addebitato ai predetti.

Il deferimento del sig. Abruzzese Pasquale era determinato per non aver egli risposto al pari del sig. Antonio Flora, alla convocazione della Procura Federale senza addurre validi motivi d'impedimento; il deferimento del sig. Altieri Alberto era motivato anche per non aver comunicato alla Lega di appartenenza la sua qualifica di socio unico ed amministratore unico della Società.

All'inizio della riunione odierna i deferiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Pasquale Abruzzese, Paolo Abruzzese, Giovanni Battista De Toma e la Soc. SSD Fortis Trani Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pasquale Abruzzese sanzione della inibizione per mesi quattro e giorni quindici, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni novanta di inibizione; pena base per il Sig. Paolo Abruzzese sanzione della inibizione per mesi tre, diminuita ai sensi

dell'art. 23 CGS a giorni sessanta di inibizione; pena base per il Sig. Giovanni Battista De Toma sanzione della squalifica per giorni quarantacinque, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni trenta di squalifica; pena base per la Società SSD Fortis Trani sanzione dell'ammenda di € 2.250,00 e punti 1 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella s.s. 2013/2014, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 1.500,00 e punti 1 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella s.s. 2013/2014;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Pasquale Abruzzese inibizione per giorni 90 (novanta);*
- Paolo Abruzzese inibizione per giorni 60 (sessanta);*
- Giovanni Battista De Toma squalifica per giorni 30 (trenta);*
- la Società SSD Fortis Trani Srl ammenda di € 1.500,00 e penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(399) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRAHIM DABZAT (calciatore tesserato per la Soc. ASD Zanè Vicenza Calcio a 5), MARIROSA DALLA POZZA (Presidente della Soc. ASD Newteam SS Trinità) E DELLE SOCIETA' ASD NEWTEAM SS TRINITA' E ASD ZANE' VICENZA CALCIO A 5 (nota n. 7775/880pf11-12/AA/ac del 29.5.2013).

Il deferimento

Con provvedimento n. 7775/880 PF 12-13 del 29.5.2013, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:

- DABZAT BRAHIM, calciatore tesserato per la ASD Zanè Vicenza Calcio a 5, della violazione di cui all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F e agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto in data 14.03.2013 una richiesta di tesseramento a favore della ASD Newteam SS Trinità nonostante fosse già tesserato dal 4.10.2012 con la ASD Zanè Vicenza Calcio a 5;
- MARIROSA DALLA POZZA, Presidente della ASD Newteam SS Trinità, della violazione di cui all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F e degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver posto in essere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo *status* del calciatore Dabzat Brahim e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di questo ultimo;
- la ASD NEWTEAM SS. TRINITA' per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente Sig.ra Marirosa Dalla Pozza;

- la ASD ZANE' VICENZA CALCIO a 5 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio tesserato Sig. Dabzat Brahim.

Nel provvedimento veniva evidenziato che: - il procedimento era scaturito dalla segnalazione in data 8 aprile 2013 del Presidente del Comitato Regionale Veneto afferente pretesi comportamenti irregolari del calciatore Dabzat Brahim (nato il 20.04.1992 — matr. 3.992.695); - a seguito di ciò, veniva accertato (mediante la documentazione allegata all'atto di deferimento e prodotta in giudizio) che l'anzidetto calciatore in data 4.10.2012 sottoscriveva richiesta di tesseramento con la società ASD Zanè Vicenza Calcio a 5 e successivamente faceva pervenire all'Ufficio Tesseramenti, in data 14.03.2013, una ulteriore richiesta a favore della ASD Newteam SS Trinità (richiesta n.184464), la quale ultima veniva annullata dall'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Veneto in data 15.03.2013; - Marirosa Dalla Pozza, nella sua qualità di Presidente della ASD Newteam SS Trinità, non aveva posto in essere con la dovuta diligenza e cautela le opportune verifiche volte a determinare lo *status* del calciatore sopra indicato e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di quest'ultimo; - la condotta sopra descritta ha comportato la violazione dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F e degli artt. 1, comma 1, e 10, comma, 2 del C.G.S. attribuibile a Dabzat Brahim e Marirosa Dalla Pozza, mentre la ASD Newteam SS Trinità deve rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato del proprio Presidente, e la ASD Zanè Vicenza Calcio a 5 deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte del proprio tesserato.

Il procedimento

Nel corso del procedimento, Dabzat Brahim, ASD Zanè Vicenza Calcio a 5 e ASD Newteam SS Trinità non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Marirosa Dalla Pozza, con memoria del 15 giugno 2013 ha rappresentato di aver agito in buona fede, evidenziando di non aver mai schierato il calciatore e che dall'accaduto la ASD Newteam SS Trinità non ha tratto alcun beneficio.

Al riguardo il Collegio ritiene di non poter tenere conto di tale memoria in quanto la stessa è stata trasmessa via fax il 17 giugno 2013 e, quindi, a distanza di meno di cinque giorni dalla riunione della Commissione fissata per la data odierna, in violazione dell'art. 41, co. 2, C.G.S. (termine da considerare perentorio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38. co. 6, C.G.S.).

Nel corso dell'odierna riunione, alla quale non ha partecipato nessuno dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti contestati e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Marirosa Dalla Pozza, la sanzione di 50 giorni di inibizione; - per il calciatore Dabzat Brahim, la sanzione di due giornate di qualifica di campionato; - per la ASD Zanè Vicenza Calcio a 5, la sanzione di 200,00 (duecento/00) euro di ammenda; - per la ASD Newteam SS Trinità, la sanzione di 450,00 (quattrocento/50) euro di ammenda.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che i fatti posti alla base del deferimento sono fondati e che i comportamenti dei deferiti sono censurabili.

Dalla documentazione in atti emerge che il calciatore Dabzat Brahim, il 4 ottobre 2012, ha sottoscritto una richiesta di tesseramento con la ASD Zanè Vicenza Calcio a 5 e, circa cinque mesi dopo (il 14 marzo 2013), ha presentato una ulteriore richiesta di tesseramento con la ASD Newteam SS Trinità, pur permanendo valido ed efficace il primo rapporto.

Il fatto che la seconda delle richieste di tesseramento indicate sia stata annullata dall'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Veneto in data 15.03.2013, non assume rilievo ai fini dell'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda.

Analogamente, la buona fede addotta dagli odierni incolpati non può costituire argomento tale da esimere dalle loro specifiche responsabilità sia il calciatore Dabzat Brahim, che

risulta aver scientemente avanzato (sostanzialmente in contemporanea), due richieste di tesseramento in favore di due distinte società, che il Presidente della ASD Newteam SS Trinità (Marirosa Dalla Pozza) la quale, come correttamente rilevato dalla Procura Federale, ha assunto un atteggiamento negligente ed imprudente omettendo di verificare lo status del calciatore e l'assenza di cause ostative al tesseramento, quale, appunto, il fatto che il medesimo calciatore fosse già tesserato per altra società.

Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto le condotte del citato calciatore e del dirigente indicato costituiscono una palese violazione dei principi di lealtà e correttezza (tutelati in ambito sportivo dall'art. 1, comma 1, del CGS) e delle regole inerenti al tesseramento dei calciatori che deve obbligatoriamente avvenire in conformità alle disposizioni federali (cfr. artt. 10, comma 2, del CGS), le quali stabiliscono, tra l'altro, che *“Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. ... Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.”* (cfr. art. 40. co. 4, NOIF).

In relazione alle condotte ed ai fatti indicati, risulta, altresì, censurabile la posizione della ASD Newteam SS Trinità, tenuta a rispondere, a titolo di responsabilità diretta, per l'operato del proprio Presidente (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.) e della ASD Zanè Vicenza Calcio a 5, chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte del proprio calciatore tesserato (ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.).

Il fatto che il calciatore Dabzat Brahim non abbia disputato gare con la ASD Newteam SS Trinità, nulla toglie in ordine alle descritte responsabilità, ma rileva ai fini della individuazione delle sanzioni da applicare nel caso di specie le quali, a parere della Commissione, vanno individuate diversificandole in considerazione di quanto sopra rappresentato, della natura e della gravità delle distinte condotte dei soggetti coinvolti nella vicenda, del diverso contributo e delle diverse qualità dei deferiti, e delle conseguenti responsabilità.

Alla luce di tali considerazioni, appaiono eque e proporzionate ai fatti contestati le sanzioni indicate nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- 50 (cinquanta) giorni di inibizione per Marirosa Dalla Pozza;
- 2 (due) giornate di qualifica da scontarsi in Campionato per il calciatore Dabzat Brahim;
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la Società ASD Zanè Vicenza Calcio a 5;
- € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la Società ASD Newteam SS Trinità.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

““”

Pubblicato in Roma il 20 giugno 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete